

1. PREMESSA.

Il progetto speciale n°3 (PS3) per il disinquinamento del Golfo di Napoli (Cassa per il Mezzogiorno) individuava 18 comprensori di depurazione di reflui muniti di impianto di trattamento centralizzato di rete di collettori annessi.

Per dieci di questi comprensori il PS3 prevedeva la realizzazione di un unico depuratore comprensoriale.

Con deliberazione n°5428/95 l'Amministrazione Regionale si impegnavano ad assumere in consegna, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, che li aveva realizzati, gli impianti di depurazione di seguito elencati con oneri a carico della Regione Campania a far data dal primo gennaio 1996.

- Comprensori n°1 e 4 impianto di depurazione Napoli Ovest (Cuma) e Napoli Est;
- Compensorio n°5 Impianto di depurazione Foce Sarno;
- Compensorio n°11 impianto di depurazione Area Nolana;
- Compensorio n°12 impianto di depurazione Acerra;
- Compensorio n°13 impianto di depurazione Napoli Nord;
- Compensorio n°14 impianto di depurazione Caserta;
- Compensorio n°15 impianto di depurazione Foce RegiLlagni;

Restavano da realizzare gli ulteriori due depuratori della programmazione PS3:

- comprensorio n.6 Medio Sarno;
- comprensorio n.7 Alto Sarno

Nel dicembre 1995 la regione ha preso in consegna gli impianti dalle imprese costruttrici della Casmez e, contestualmente li ha affidati in gestione

provvisoria, alla SOGESID S.p.A. unitamente all'attività di riscossione e incasso, per conto della Regione, delle somme che a titolo di canone di depurazione e quota parte dei canoni fognari - all'epoca entrambi di natura tributaria - dovevano essere versate dalle utenze del servizio pubblico di depurazione. Tale riscossione avrebbe consentito la copertura dei costi di detto servizio e, con la messa a regime di tale attività, l'eliminazione dell'onere economico ricadente sul bilancio regionale.

Per propri valutazioni di opportunità, nel 1998 (note del 12 maggio e 5 agosto) la SOGESID esercitò la facoltà di disdetta della convenzione stipulata con la Regione.

2. INQUADRAMENTO

La Regione Campania, quale Ente di programmazione ed assetto del territorio, non è il soggetto usualmente deputato alla gestione diretta delle indicate opere di depurazione e collettamento; detta gestione sarebbe di competenza degli ATO previsti dalla L. n°36/94 e dalla L.R. n°14/97 in attuazione del Servizio Idrico Integrato.

Nelle more del concreto avvio delle attività da parte degli ATO competenti, la Regione Campania si è fatta carico dell'onere di gestire le suddette opere onde evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione. Pertanto l'esercizio operativo venne affidato alle imprese costruttrici degli impianti.

Per quanto attiene al recupero ed alla messa a regime della riscossione dei canoni di depurazione, si ricorda che - ai sensi della legge Galli - la disciplina dei canoni di depurazione e fognatura, di cui all'art. 16 della L. 319/76,

confermava all'epoca la natura tributaria dei predetti canoni e, pertanto, la legittimazione alla riscossione presso l'utenza finale, restava affidata esclusivamente ai Comuni o ai loro Consorzi e, comunque, ai soggetti nominati dalla stessa Legge. Gli Enti deputati alla riscossione avevano ed hanno l'obbligo di riversare le somme riscosse al soggetto gestore del servizio di depurazione.

Dal 1 gennaio 1999 i canoni di depurazione e fognatura - ai sensi della Legge finanziaria del 1998 – hanno assunto natura di corrispettivo a fronte di un servizio erogato. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Galli la riscossione di detti canoni viene affidata ai soggetti che provvedono a riscuotere i corrispettivi per le forniture d'acqua con le stesse modalità previste dalla legge 319/76.

La Regione Campania dal 1 febbraio 1993, ai sensi della convenzione n°4951, avvalea del proprio concessionario Acqua Campania (già EniAcqua Campania) sia per la gestione dell'acquedotto della Campania Occidentale sia per la misurazione delle portate, per la fatturazione e per la riscossione dei corrispettivi per l'acqua fornita dall'intero sistema degli acquedotti regionali ed ex Casmez.

Con delibere regionali n°6887 e n°9857 del 1998, la Regione Campania ha affidato alla concessionaria Acqua Campania, l'accertamento e la riscossione di quanto spettante alla Regione a fronte del servizio di depurazione (e connesso servizio di collettamento) delle acque reflue affluenti agli impianti di depurazione dei comprensori di Area Nolana, Area Casertana, Foce Regi Lagni, Napoli Nord e Napoli Ovest (Cuma), Napoli Est e Foce Sarno.

In tale quadro riassuntivo e prima di procedere a riepilogare i successivi passaggi è utile ricordare gli ulteriori elementi che hanno caratterizzato la storia della depurazione nel territorio campano.

2.1 Commissario Straordinario - Presidente della Giunta Regionale

In data 18 marzo 1996, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°2425, veniva nominato il Commissario di Governo Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e per l'approntamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania individuandolo nella figura del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Lo stato di emergenza veniva prorogato sino al 31 dicembre 2003 con DPCM del 20 dicembre 2002.

Il Commissario di Governo Delegato, con ordinanza n°28 del 20 gennaio 2001, approvava lo Strumento di programmazione per l'adeguamento del sistema dei collettori e degli impianti di:

- Comprensori n°1 e 4 impianto di depurazione Napoli Ovest (Cuma) e Napoli Est
- Comprensorio n°12 impianto di depurazione Acerra
- Comprensorio n°13 impianto di depurazione Napoli Nord
- Comprensorio n°14 impianto di depurazione Caserta
- Comprensorio n°15 impianto di depurazione Foce regi lagni

Nel contempo con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 veniva nominato il Commissario Straordinario per l'emergenza del Sarno con compiti di adeguamento e realizzazione delle reti dei collettori e dei depuratori di seguito elencati:

- comprensorio n. 6 Medio Sarno
- comprensorio n. 7 Alto Sarno

– comprensorio n. 5 Foce Sarno

In riferimento agli obbiettivi del Commissario Straordinario – Presidente della Giunta regionale - fu individuato, quale Strumento procedurale (gara), quello della *Finanza di Progetto* e si pervenne all'individuazione del Concessionario per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e la gestione degli impianti, nelle more del trasferimento agli A.T.O., così come previsto dalla Legge 36/94 e dalla L.R. 14/97.

In data 30.12.2004 la Regione stipulava il contratto di Concessione tra il Commissario di Governo Delegato e l'A.T.I. aggiudicataria costituitasi nella società di progetto Hydrogest.

Oggetto della concessione era l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli Commissario di Governo Delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione precitati.

Rimaneva ancora affidata al concessionario Acqua Campania l'accertamento e la riscossione dei canoni di depurazione e fognatura in attesa che il concessionario Hydrogest assumesse gli atti necessari per attuare la riscossione.

Con nota n°181 del 29.07.2010, il concessionario Hidrogest comunicava la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Convenzione aprendo un contenzioso che ha portato alla risoluzione del rapporto concessorio.

L'attuale quadro di riferimento registra in capo alla Regione Campania la riscossione dei canoni di depurazione e fognatura (dal primo gennaio 2012).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 è stato nominato un nuovo Commissario delegato nella gestione degli impianti oggetto della concessione Hydrogest.

2.2 il Commissario Straordinario per l'emergenza del fiume Sarno

Come detto con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 veniva nominato il Commissario Straordinario per l'emergenza del Sarno con compiti di adeguamento e realizzazione delle reti dei collettori e dei depuratori dei comprensori di seguito elencati:

- comprensorio n. 6 Medio Sarno
- comprensorio n. 7 Alto Sarno
- comprensorio n. 5 Foce Sarno

Nell'ambito dei propri poteri il Commissario concertava con gli Enti locali e la Regione Campania la suddivisione del comprensorio n. 6 Medio Sarno in due sub comprensori facenti capo agli impianti di depurazione di Nocera e di Angri.

L'impianto di depurazione di Nocera, il 07.05.2007, nelle more della ultimazione del periodo di esercizio funzionale, è stato trasferito alla Regione Campania nell'ambito delle procedure straordinarie connesse alla c.d. Emergenza Rifiuti in Campania; sarà consegnato definitivamente al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO 3 "Sarnese-Vesuviano" competente per territorio.

Per evitare soluzioni di continuità e garantire la corretta gestione sperimentale dell'impianto di depurazione, la Regione ha affidato (nelle more del trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO3) la gestione dell'impianto all'ATI Dondi - IMPEC – IBI - COGEI titolare della costruzione e dell'esercizio funzionale fino alla data del 19.05.2007.

Gli oneri per l'esercizio ordinario ricadono sulla Regione Campania, proprietaria delle opere realizzate dal Commissario Emergenza Sarno in nome e per conto della stessa.

La spesa derivante è correlata ai canoni di depurazione dei comuni (utenti) le cui fognature sono allacciate al depuratore. Tali canoni vengono riscossi dalla GORI S.p.A. o dai Comuni e trasferiti alla Regione.

L'impianto di Depurazione di Angri (S.Marzano sul Sarno, S.Egidio del Montalbino), il 15.11.2008, è stato trasferito alla Regione Campania che, per evitare soluzioni di continuità, ha affidato (nelle more del trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A. dell'ATO3) la gestione dell'impianto all'ATI Passavant Impianti S.p.A. titolare della costruzione e dell'esercizio funzionale

Gli oneri per l'esercizio funzionale dell'impianto, fino al trasferimento al Soggetto Gestore GORI S.p.A., cedono a carico dell'Amministrazione Regionale, nella qualità di proprietaria delle opere realizzate dal Commissariato Emergenza Sarno.

La spesa derivante è correlata ai canoni di depurazione dei comuni (utenti) le cui fognature sono allacciate al depuratore. Tali canoni vengono riscossi dalla GORI S.p.A. o dai Comuni e trasferiti alla Regione.

Il Complesso depurativo Alto Sarno è costituito dai depuratori di Solofra e di Mercato San Severino.

In data 01.04.2010 il Complesso depurativo è stato trasferito dal Commissario Straordinario alla Regione e, per Essa, all'aggiudicatario COGEI s.r.l..

A decorrere dal 1.4.2010 e fino al trasferimento ai due ATO competenti la spesa derivante dalla gestione ordinaria e la riscossione dei canoni depurativi rimangono in capo all'Amministrazione Regionale per il tramite del gestore incaricato COGEI s.r.l..

La suddetta spesa è correlata ai canoni di depurazione dei Comuni (utenti) le cui fognature sono connesse al sistema depurativo, delle industrie conciarie e conserviere che convogliano i propri reflui ai due depuratori.

Parte di tali canoni (industrie conciarie) vengono tariffati, fatturati ed incassati direttamente dal gestore COGEI s.r.l. per essi il gestore invia apposita rendicontazione di entrata e spesa di gestione.

La rimanente parte, invece, è riscossa dal gestore COGEI s.r.l. presso gli Enti riscossori della tariffa di depurazione (Comuni, Enti acquedottistici, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato ecc.).

3. ELEMENTI FUNZIONALI

L'insieme degli impianti di depurazione analizzati è dimensionato per trattare un complesso di circa 380 milioni di metri cubi di liquame all'anno.

Si è già avuto modo di segnalare all'AEEG, nel corso di recenti incontri finalizzati a meglio individuare il comportamento da tenere nell'interpretazione delle delibere adottate dall'Autorità, che la Regione Campania ha la peculiarità di gestire un numero di depuratori il cui bacino di utenza non risulta ancora completamente allacciato. Tuttavia gli impianti funzionano e i loro costi fissi

(compresi quelli del personale in organico) sono già sostenuti dalla Regione stessa.

Ora, il valore del volume di liquami trattati concorre al corretto sviluppo del calcolo dell'aggiornamento della tariffa ma, è di tutta evidenza, tale volume è ben inferiore alla potenzialità degli impianti; questa circostanza condurrebbe a una sopravvalutazione ingiustificata della tariffa con la conseguenza che il costo di gestione ricadrebbe pesantemente sui soli cittadini attualmente serviti dalla funzione depurativa.

Per far fronte a questa disfunzione la Regione è giunta nella determinazione di doversi far carico degli extra costi derivanti dall'incompleto allacciamento dei bacini di competenza dei depuratori e, pertanto, come si vedrà nel seguito, il volume utilizzato per la determinazione della tariffa viene qui assunto pari a quello potenziale degli impianti, in luogo di quello più esiguo dei liquami effettivamente trattati, nei limiti di potenzialità raggiungibili attraverso il completamento degli interventi realizzandi e/o programmati. A titolo di indicazione si rilevi che il volume effettivamente trattato ammonta a circa i 2/3 della potenzialità depurativa attuale degli impianti di trattamento.

Ora, per il trattamento dei liquami nella misura attualmente svolta, sono necessari circa 132 milioni di Kwh all'anno, per un costo energetico di oltre 22 milioni di € per l'anno 2011.

Il solo sistema di raccolta infra-comunale conta circa 500 km di collettori di medio e grande diametro con n.15 stazioni di sollevamento e grigliatura preliminare.

La potenzialità complessiva di trattamento raggiunge i circa 6,5 milioni di Abitanti Equivalenti (civili e produttivi).

Il comparto impegna un totale di circa 750 addetti per un costo del personale di oltre 38 milioni di €/anno.

L'altra più significativa voce di costo è rappresentata dal consumo di materie prime e reattivi, per circa 12 milioni di €/anno.

4. MODELLO TARIFFARIO 2013

E' utile confermare che la Regione ha puntualmente e ritualmente ottemperato al primo adempimento nei confronti dell'Autorità che prevedeva l'inoltro dei dati caratteristici di gestione entro il termine perentorio del 15 novembre c.a., adempimento che ha posto la regione nelle condizioni ottimali di interlocuzione con l'Autorità ai fini delle successive determinazioni.

Dal punto di vista del metodo di calcolo sono invece necessarie le precisazioni che seguono.

Nel novembre 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici ha emanato un documento di indirizzo inerente al Metodo Tariffario Normalizzato transitorio che preludeva all'emissione di un sistema di determinazione tariffaria riferito alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque, rimandando a termini ancora successivi la regolamentazione riferita alla fornitura idrica all'ingrosso (ex CIPE), di cui all'attività svolta dalla Regione.

Dunque, alla data, non erano state emanate altre disposizioni che regolamentassero gli incrementi tariffari dei servizi idrici diversi dal Servizio Idrico Integrato di ATO.

Tuttavia l'incremento dei costi del servizio, come già detto maturato e ulteriormente prevedibile, rendeva improcrastinabile provvedere all'adeguamento delle tariffe regionali, in applicazione del pur sempre vigente

obbligo di copertura tariffaria dei costi del servizio, la cui inottemperanza avrebbe provocato grave pregiudizio al bilancio regionale e al pubblico erario.

Pertanto, con DGR 805 del 21/12/12 la Regione ha adottato un valore tariffario per l'anno 2012 determinato applicando estensivamente le indicazioni e i procedimenti matematici contenuti nei documenti di Consultazione dell'AEEG prodotti a quella data.

Si trattava di documenti riferiti a gestioni che avevano applicato, fino a quel momento, il metodo tariffario normalizzato (MTN), diverso da quello CIPE adottato dalla Regione.

Ma in assenza di altre determinazioni dell'AEEG e nella necessità di dover arginare la diseconomia derivante dalla drammatica inadeguatezza della tariffa fino ad allora vigente, la Regione ha inteso procedere adottando – a titolo transitorio – l'unico procedimento disponibile che contemplava quel vincolo ai ricavi (VRG) e gli altri principi posti alla base dei procedimenti in evoluzione a quella data.

Ora, come per il passato, compete e compete all'Amministrazione regionale provvedere in ordine alla quantificazione tariffaria, potendosi deliberare in tal senso, seppur nelle more dell'adozione di eventuali nuove disposizioni regolamentali nazionali, prevedendo riserva di adeguamento ai contenuti di tali future disposizioni, senza per ciò pregiudicare con l'inerzia la copertura dei costi del servizio e la pubblica finanza.

Come detto, a tale scopo e a titolo puramente transitorio, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive dell'Autorità, per la determinazione del valore tariffario aggiornato si poté fare solo riferimento a quanto disponibile del Metodo Tariffario Transitorio (MTN) parzialmente definito in ordine alle gestioni del Ciclo Integrato delle Acqua, così sottoponendo il risultato in valore

della Tariffa per il servizio depurativo, ai principi fondamentali fissati dall'Autorità.

Peraltro, allo scopo di minimizzare l'impatto sulla collettività cagionato dall'adeguamento tariffario di che trattasi, le determinazioni di cui alla DGR 805 del 21/12/12 garantivano il solo sostegno dei soli costi di gestione del servizio acquedottistico per l'anno 2013 lasciando a carico del bilancio regionale (e quindi estraneo al bilancio degli Enti beneficiari dei servizi) tutto l'onere finanziario cagionato dal mancato adeguamento tariffario degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, la tariffa adottata (cfr. la relazione del Settore allegata alla citata DGR) fu sviluppata anche con previsioni di riduzione e contenimento di voci di spesa, sicché appariva coerente nell'attuale contesto con le possibilità di efficientamento ed economicità gestionale.

Successivamente, rispettivamente in data 28/12/12 e in data 28/02/13, la AEEG ha adottato le Deliberazioni n. 585/2012/R/idr e n. 88/2018/R/idr, riferite ai cosiddetti MTN ed MTC, metodi di calcolo dell'aggiornamento tariffario riferiti ai Soggetti che applicano il metodo Normalizzato e quello CIPE.

In particolare, la deliberazione 88/2018/R/idr indica tra i Soggetti tenuti all'applicazione della stessa quelli che *“applicavano, per il calcolo dei ricavi, il Metodo tariffario CIPE”*.

Per effetto di tale indicazione, appare evidente che la formulazione del procedimento di valutazione dell'aggiornamento tariffario da parte della Regione consegua all'applicazione della Delibera AEEG 88/2018/R/idr (MTC).

In termini di scadenza per la formulazione della proposta tariffaria, appare altresì necessario che la Regione rispetti quella del 31 marzo del corrente anno, senza utilizzo dello slittamento al 30 aprile p.v. concesso con deliberazione

AEEG 108/2013/R/idr del 15/03/13, giacché la Stessa non sembra rientrare tra i soggetti per il quali *“la proposta tariffaria sia di competenza di altro soggetto diverso dal gestore”*.

Dunque, nelle conclusioni della presente Relazione, viene applicato il metodo MTC fissato dalla delibera AEEG 88/2018/R/idr alla gestione condotta e pertanto i risultati cui si giunge sono diversi (ma sostanzialmente in linea) da quelli esposti e adottati con la DGR 805 del 21/12/12 perché riferiti a un Metodo provvisorio ma relativo al MTN poi confermato dalla Delibera AEEG n. 585/2012/R/idr.

E' inoltre chiarire un aspetto del metodo MTC adottato che sarà utile per l'analisi delle conclusioni.

Il processo di valutazione dell'aggiornamento tariffario, secondo i metodi fissati dall'AEEG per le gestioni conformi sia alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 che al modello CIPE (già ai sensi delle consultazioni dell'AEEG¹) sono finalizzati alla determinazione del coefficiente $\square_i$ il quale si definisce ai sensi del DOC 290/2012/R/idr *“un coefficiente moltiplicativo delle tariffe applicate attualmente, tale da garantire che sulla base delle variabili di scala riscontrate nel 2011, venga garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del medesimo gestore”*.

I metodi AEEG riportano in primo piano, dunque, la questione della copertura integrale dei costi operativi² e dei costi complessivi della risorsa in coerenza del più volte richiamato principio del Full Cost Recovery.³

¹ In particolare gli atti emanati dall'AEEG cui si fa riferimento sono: i documenti di consultazione n. 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012 e n. 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012; le delibere n. 347/2012/R/idr del 02 agosto 2012 e n. 412/2012/R/idr dell'11 ottobre 2012; la determina n. 1/2012 – TQI del 07 agosto 2012.

² Sono ammessi al riconoscimento tariffario i seguenti costi della produzione classificati nelle voci del conto economico del bilancio, previste dall'articolo 2425 del Codice Civile e afferenti ai servizi idrici: B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B7) per servizi; B8) per godimento di beni di terzi; B9) per il personale; B11) variazione delle rimanenze;

Il principio del Full Cost Recovery⁴, infatti, afferma che nella determinazione dei prezzi per il servizio idrico reso, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico evitando di far ricadere in tariffa costi non strettamente connessi alla produzione e alla erogazione di un servizio essenziale come quello idrico.

Ciascun soggetto (i) operante a vario titolo nel settore, pertanto, impiegherà tale coefficiente per sottomettere, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la richiesta di aggiornamento tariffario per il biennio 2013 e 2014.

Il modello, così come strutturato, consente di osservare il valore del coefficiente α_i nella determinazione dell'incremento da proporre per il futuro aggiornamento della tariffa.

5. CONCLUSIONI

Ferme restando le particolarità del sistema depurativo soggetto alla gestione regionale, cioè la presenza di impianti il cui bacino servito è ancora inferiore a quello di progetto nonostante siano in esecuzione e/o programmate le relative opere di adduzione, il valore globale del volume su cui viene espletata la funzione depurativa si può assumere pari a mc 300.000.000, dato potenziale e quindi assolutamente stabile per il futuro.

B12) accantonamenti per rischi; B13) altri accantonamenti; B14) oneri diversi di gestione. Per tutti i dettagli di calcolo, cfr. da punto 3.61 a 3.65 del DCO 290/2012/R/idr AEEG.

3 Il principio del Full Cost Recovery afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo, compresi quelli ambientali. Esso trova spazio nella legislazione italiana a partire dalla legge Galli (36/94) e succ. modifiche ed integrazioni, in cui si afferma che la tariffa deve essere "determinata [...], in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 13), nonché nella legislazione europea (Cfr. Water Framework Directive, Direttiva 2000/60 CE)

⁴ La *Water Framework Directive* fissa per la determinazione dei prezzi delle risorse ambientali un nuovo principio, il *Full Cost Recovery*: " gli stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi i costi ambientali e relativi alle risorse". Cfr. [WFD, Direttiva 2000/60 CE].

Parallelamente, i dati di costo utilizzati per l'applicazione del Metodo sono nelle tabelle che seguono.

Tabella 1: Riepilogo dati 2011 Regione Campania – ModCoGross

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.029.223,42	0,00	11.029.223,42
	B7) Per servizi			
	energia elettrica da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
	energia elettrica da altre imprese	19.275.427,15	0,00	19.275.427,15
	altri servizi da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
	altri servizi da altre imprese	45.099.767,70	0,00	45.099.767,70
	B8) Per godimento beni di terzi	4.739.600,00	0,00	4.739.600,00
	di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
	di cui altre spese verso altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
	B9) Per il personale	40.761.710,61	0,00	40.761.710,61
	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	1.789.683,68	0,00	1.789.683,68
	B11) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
	B12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
	B13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	B14) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
totale		120.905.728,88	0,00	120.905.728,88

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Tabella 2: Elementi per la determinazione del coefficiente α_i

anni	2012	2013
<i>VRG calcolato</i>	97.395.879	108.967.399
<i>α calcolato</i>	1,1055	1,2368
<i>α applicabile</i>	1,0650	1,1342
<i>tariffa risultante</i>	0,3247	0,3632
<i>tariffa applicabile</i>	0,3128	0,3331

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Se ne deduce che la Tariffa aggiornata del servizio di raccolta - depurazione all'ingrosso deve assumere il valore di 0,3632 €/mc.